Violenze e molestie di genere nel diritto internazionale ed europeo*

di Lucia Tria

consigliera della Corte di Cassazione

Sommario: 1. - Un fenomeno mondiale. 2.- Plurime fonti e definizioni delle condotte. 3.- Strategia di contrasto OIL e UE. 4.- Convenzioni ONU. 5.- Cosa vuol dire discriminare? 6.- Autonomia psicologica e autonomia economica. 7.- Ragazze e donne indipendenti. 8.- La cyber violenza. 9.- Obblighi positivi degli Stati. Vittimizzazione secondaria. 10.- Sanzioni adeguate. 11.- Rapporti del GREVIO. 12.- Tante violazioni e poche denunce. 13.- Vittime minorenni. 14.- Vittime migranti. 15.- Storie di difficile comprensione. 16.- Lo sfruttamento sessuale delle migranti nigeriane. 17.- Il delitto d'onore. 18- Le spose bambine. 19.- Interpretare il disagio delle vittime.

1. Un fenomeno mondiale

Ogni anno, il 25 novembre, il mondo si unisce per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999 per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sul problema di combattere ogni forma di violenza e oppressione contro le donne.

La scelta del 25 novembre coincide con l'anniversario della tortura e del brutale assassinio, avvenuti nel 1960 delle sorelle Mirabal (Minerva, Maria Teresa e Patria) attiviste politiche nella Repubblica Dominicana che si opposero alla dittatura di Rafael Trujillo e il cui sacrificio scatenò la rabbia 'pubblica e divenne simbolo della resistenza contro ogni forma di oppressione e violenza.

Questa Giornata è stata concepita non solo come un momento di commemorazione, ma soprattutto come un potente richiamo ad agire contro una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e persistenti a livello globale.

La violenza e le molestie di genere sono un problema mondiale che non riguarda solo le vittime, ma l'intera società, poiché consistono in violazioni dei diritti umani fondamentali che attraversano ogni strato sociale, con conseguenze molto significative per la salute delle vittime, essendo per l'OMS uno dei principali fattori di rischio per la salute delle donne e per la mortalità prematura e «un problema di salute di proporzioni globali enormi» che coinvolge i sistemi sanitari e le relative risorse.

Il fenomeno si manifesta in molteplici forme, tra cui molestie o violenze fisiche, psicologiche, sessuali, economiche e digitali, e può verificarsi in vari contesti, dalla sfera privata a quella pubblica e professionale.

Va sottolineato che la presente Giornata non è dedicata solo alle vere e proprie violenze ma ad «ogni forma oppressione» contro le donne; quindi, anche alle molestie che hanno effetti meno devastanti, ma sono più frequenti e spesso non vengono denunciate dalle vittime per molteplici ragioni, tipo evitare la loro pubblicizzazione o eventuali ricadute negative sul lavoro (quando sono commesse nel mondo del lavoro).

Le statistiche globali e nazionali continuano a evidenziare la gravità del fenomeno.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa il 35,6% delle donne a livello mondiale ha subito un abuso fisico e/o sessuale nel corso della vita e, la cosa più grave è che nel 30% dei casi l'autore è il proprio partner.

In Italia, nel report 2023 del Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia criminale risulta che nel 2023 quasi una donna su cinque è stata vittima di molestie (il 18,9%). Le

* Da una relazione tenuta il 25 novembre 2025 nell'ambito dell'evento organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Sapienza di Roma dal titolo "Contro ogni genere di violenza", nellaa Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

donne interessate dal sondaggio hanno riferito di molestie da parte di conoscenti (21%) e sconosciuti (21%); ma anche da parte di colleghi (18%), parenti (17%), datori di lavoro (9%), superiori (6%).

Dal Dossier *indifesa* «La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo» 2024 della Fondazione Terre des Hommes risulta che nel 2023 i reati di maltrattamenti e violenze anche sessuali in danno delle/dei minorenni hanno avuto un significativo aumento e sono stati in media 19 al giorno, segnando + 35% in dieci anni e +89% dal 2006.

Nel report 2024 del Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia criminale sulla violenza di genere e gli omicidi con vittime donne i dati per l'intero anno 2024 sono stati diffusi a gennaio 2025 e indicano tendenze specifiche, nel 2024 in Italia sono stati registrati 314 omicidi in totale e di questi 111 sono omicidi con vittime donne. La maggior parte delle donne uccise, 96 su 111, sono state assassinate in ambito familiare o affettivo. Di queste 96, 59 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner.

Il numero complessivo di omicidi con vittime donne nel 2024 (111) rappresenta un lieve calo rispetto agli anni precedenti (ad esempio, 113 nel 2023). Tuttavia, nonostante il calo degli omicidi, si registra un aumento dei cosiddetti "reati spia" ovvero quei delitti che sono indicatori di violenza di genere (come maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, stalking, violenze sessuali), il che dimostra che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro le donne rimane un problema diffuso e che è importante l'analisi di questi reati spia per monitorare e prevenire il fenomeno della violenza di genere e valutare l'efficacia delle misure di contrasto.

Nel 2025, in Italia si registra una media di una donna uccisa ogni tre giorni, principalmente per mano di partner, ex partner o familiari. I dati parziali indicano che il fenomeno rimane stabile e allarmante, anche per l'elevata percentuale di omicidi che avvengono in ambito familiare/affettivo.

A metà ottobre 2025, si contavano quasi 70 femminicidi dall'inizio dell'anno, un numero molto elevato.

Quanto alle molestie, dallo specifico report dell'ISTAT pubblicato a luglio 2024, risulta che negli anni 2022-2023 il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell'intera vita (soprattutto le più giovani di 15-24 anni, 21,2%) e il 2,4% degli uomini di 15-70 anni.

In particolare, si tratta di sguardi offensivi, offese, proposte indecenti, fino ad atti più gravi come la molestia fisica.

Di molestie subite al di fuori del mondo del lavoro: nello stesso periodo di riferimento, ne sono state vittime il 6,4% delle donne dai 14 ai 70 anni e il 2,7% gli uomini della stessa età.

Poco più della metà di queste molestie avviene tramite l'uso della tecnologia (messaggi, e-mail, chat o social media), perché, in linea generale, l'uso di internet favorisce la commissione di molestie e violenze soprattutto se è collegato ad attività lavorative o di studio.

Inoltre, nel lavoro sono frequenti i «ricatti sessuali» spesso subiti dalle donne per mantenere il posto di lavoro oppure ottenere avanzamenti di carriera o per essere assunte, specialmente se si tratta di impiegate o professioniste che lavorano ni settori del commercio o nei servizi.

Particolarmente delicate sono le molestie subite – prevalentemente dalle donne ma in misura limitata anche dagli uomini - nel rapporto di lavoro le quali, come riferisce ISTAT, si verificano in contesti sia di lavoro privato (14,4%) sia pubblico (13,5%).

Si tratta di un fenomeno che varia non solo a seconda del genere (in danno delle donne) e dell'età (in danno dei giovani), ma anche in base ad altri elementi:

a) <u>titolo di studio</u>: le donne e gli uomini con titolo di studio elevato nel corso della vita sono più esposti al rischio di subire molestie, ma soprattutto nelle forme delle offese e delle proposte inappropriate. Mentre le molestie fisiche riguardano prevalentemente persone con livelli di studio diversi;

b<u>) territorio</u>: il fenomeno delle molestie sul lavoro presenta differenze territoriali più per le donne che per gli uomini. Per le donne vi è una minore ricorrenza del fenomeno nel Nord-est (9,7%) mentre

livelli più elevati si riscontrano nel Nordovest (14,9%), seguito da Centro, Sud e Isole, che si attestano tutti intorno al 14%.

2. Plurime fonti e definizioni delle condotte

Per contrastare violenze e molestie la normativa nazionale – a parte gli aspetti penalistici che sono di competenza dei singoli Stati – va integrata con quella europea (UE e CEDU) e internazionale (Convenzioni ONU e OIL).

Al riguardo deve essere ricordato che in ambito OIL e UE e anche per le Corti europee centrali (Corte di Strasburgo e Corte di Giustizia UE) le violenze e le molestie si fanno rientrare nel diritto antidiscriminatorio perché anche le molestie e le violenze come le discriminazioni si basano, in tutte le loro molteplici realizzazioni, sulla negazione della pari dignità di tutti gli esseri umani, visto che in genere vengono commesse nei confronti di soggetti che si considerano aggredibili sulla base di stereotipi o pregiudizi. E come tali sono umanamente o socialmente vulnerabili, quali, in particolare, le donne, le persone minorenni, i disabili e gli immigrati che, con maggiore frequenza, sono vittime dei suddetti comportamenti, in aumento anche nel mondo del lavoro.

Anche GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa per combattere contro la violenza domestica anche psicologica) nel rapporto del 2020 per l'Italia ha, in particolare, posto l'accento sul Considerando 17 della direttiva 2012/29/UE, secondo cui: la violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore".

Per quanto riguarda le definizioni delle diverse condotte:

a) in ambito UE e OIL le molestie (non sessuali) sono identificate in comportamenti discriminatori in quanto tali che, secondo la definizione dell'art. 2, comma 3, della direttiva 2000/78, sono perpetrate allo scopo o con la conseguenza di violare la dignità di una persona a causa della sua origine razziale o etnica, del sesso, della religione o delle convinzioni personali, di una disabilità, per l'età o per il proprio orientamento sessuale, e di creare un ambiente di intimidazione, ostilità, degradazione, umiliazione e offesa, con la specificazione che, in questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri che possono anche prevedere sanzioni penali (come avviene in Italia);

b) le molestie sessuali sono definite come «situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» (vedi: articolo 2, paragrafo 1, lettera d, della direttiva 2006/54/CE).

c) quanto alle molestie sessuali nel rapporto di lavoro, nel considerando 65 della recente direttiva UE 2024/1385 «sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica» (che, in ambito UE è entrata in vigore in ambito UE il 13 giugno 2024, mentre gli Stati Membri devono provvedere al relativo recepimento entro il fino al 14 giugno 2027) si afferma quanto segue: «Le molestie sessuali sul lavoro sono considerate una forma di discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le molestie sessuali sul lavoro hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro. Laddove tale condotta sia specificamente configurata come reato ai sensi del diritto nazionale, dovrebbero essere forniti servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro. Detti servizi dovrebbero comprendere informazioni su come affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro e anche sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro».

Analoghe definizioni delle molestie sono contenute anche nell'art. 26 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.), ove le molestie sono esplicitamente considerate atti discriminatori;

d) in alcune pronunce la Corte EDU si ricorda che la direttiva 2012/29/UE, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, che è stata recepita nel diritto italiano con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 al considerando 17 stabilisce che: «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza».

Questa definizione va integrata con quella contenuta nella Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio del 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (d'ora in poi: Convenzione di Istanbul), ove si specifica che tra i suddetti comportamenti sono comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

e) la violenza domestica viene trattata a parte, specificandosi che può avere ripercussioni sull'occupazione, la produttività e la salute e sicurezza e che i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, e le istituzioni del mercato del lavoro possano adoperarsi, nel quadro di altre misure, al fine di identificare, reagire e intervenire sulle conseguenze della violenza domestica.

Dalla suindicata definizione di violenza di genere la Corte EDU desume che tale tipo di violenza e lo sfruttamento lavorativo di donne e minori possono dare luogo a forme di schiavitù, servitù o lavoro forzato di cui all'art. 4 CEDU.

Nella importante Convenzione OIL n. 190 si precisa che «le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso».

E si aggiunge che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro:

a) hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona»;

b) influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro;

c) sono incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e hanno un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività;

d) le molestie e la violenza di genere colpiscono sproporzionatamente donne e ragazze e mentre si rivela essenziale per porre fine a tali comportamenti nel mondo del lavoro un approccio inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere.

L'obbligo degli Stati di sanzionare qualunque tipo di comportamento lo si ritrova già nell'art. 40 della Convenzione di Istanbul ove è stato previsto che: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali».

3. Strategia di contrasto OIL e UE

Il diritto antidiscriminatorio – in cui vanno inserite molestie e violenze contro le donne – è composto di norme di origine diversa e per il loro utilizzo è bene applicare il metodo indicato dalla Corte costituzionale per i casi di interrelazione normativa. In base a questo metodo nei singoli casi si deve, in primo luogo, cercare di applicare la normativa nazionale e la Costituzione mentre si può ricorrere a norme europee o internazionali solo se si po' così ottenere un *plus* di tutela per il diritto fondamentale in esame.

In ambito UE si sottolinea che il diritto antidiscriminatorio è proprio finalizzato a combattere tutti i suddetti comportamenti. Quanto alle strategie di contrasto per l'art. 4 della Convenzione OIL n. 190 l'approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro da parte degli Stati Membri, fra l'altro, deve includere:

a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;

c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l'istituzione di misure sanzionatorie;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso l'intervento degli ispettorati del lavoro o degli altri organismi competenti.

Per la UE si precisa che

a) in presenza di una violazione si deve cercare di trovare una soluzione preferibilmente tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali come indicato dalla direttiva (UE) 2024/1499, del 7 maggio 2024,che attiene alle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

b) in sede giudiziaria, quando la suindicata risoluzione alternativa non si rivela proficua. Non resta che la via giudiziaria. E, in questo caso, gli Stati membri dovranno:

(i) garantire termini di prescrizione sufficienti e prevedere la loro sospensione durante la procedura conciliativa;

(ii) conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni dei principi di pari trattamento e, se ritenuto necessario, di avviare procedimenti per conto delle vittime o d'ufficio per difendere l'interesse pubblico;

(iii) in conformità con la Convenzione di Istanbul, evitare che gli approcci giuridici pongano eccessiva attenzione all'azione della vittima e al fatto che abbia o meno espresso la sua resistenza verbalmente o in altro modo, non considerando i casi in cui la vittima rimane passiva.

In questo quadro, nel caso in cui si percorra la via giudiziaria, va considerato che fin dalla direttiva 97/80/CE del 15 febbraio 1997 è stato introdotto un regime probatorio attenuato per le cause di discriminazione un regime probatorio attenuato, per il quale una persona che subisce

discriminazione è sufficiente che alleghi elementi di fatto che fanno presumere l'esistenza della discriminazione (es. statistiche, condizioni di lavoro), mentre spetta alla controparte dimostrare l'assenza di discriminazione o di molestie o violenze, fornendo una giustificazione oggettiva e ragionevole, suffragata da prove sufficienti, delle misure adottate e della loro proporzionalità.

In particolare, la/il ricorrente deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere (vedi, per tutte: Cass. 28 marzo 2022, n. 9870).

La suddetta impostazione della strategia di contrasto comporta che ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonché di datrici e datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversità della natura e della portata delle rispettive responsabilità ma anche del loro possibile coinvolgimento.

Infatti – proprio per puntare su un coinvolgimento di tutta la società nella lotta contro violenze e molestie soprattutto contro le donne – alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è attribuito un ruolo attivo sia in materia di stress nei luoghi di lavoro sia in materia di discriminazioni, molestie e violenza sul lavoro e quindi devono collaborare per la lotta contro tali comportamenti.

4. Convenzioni ONU

Il diritto antidiscriminatorio, dal punto di vista storico, riceve la sua prima fonte nella Dichiarazione universale dei diritti umani 1948, il cui art. 2 proclama solennemente che: «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità».

Le diverse ipotesi contemplate in tale disposizione rappresentano i più diffusi "fattori discriminanti" conosciuti nel 1948.

Questa precisazione serve a chiarire che una caratteristica delle discriminazioni è la relatività.

Si tratta di una relatività duplice, infatti:

1) non solo comporta di regola un giudizio comparativo fra il trattamento della singola persona eil gruppo in cui è inserito ovvero differente riservato a più gruppi sociali (anche se in alcune situazioni si tende ad effettuare una valutazione della sola situazione del singolo individuo che ha subito il trattamento negativo)

2) ma assume anche valenza e portata diversa a seconda del periodo storico e del contesto sociale nel quale può venire in considerazione il divieto di discriminazione.

Poiché è stata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 l'elemento "scatenante" di tutto virtuoso processo che ha portato all'attuale configurazione del diritto antidiscriminatorio, non deve stupire se nell'evoluzione storico-giuridica della materia, il diritto antidiscriminatorio prima ancora che in ambito europeo sia nato proprio in ambito ONU ove, sulla base della suddetta Dichiarazione universale, sono state adottate specifiche Convenzioni al riguardo.

Le Convenzioni ONU più significative sono:

1) la CEDAW (del 1979), cioè la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 10 giugno 1985 (mentre l'adesione del nostro Paese al Protocollo opzionale è avvenuta il 29 ottobre 2002). Si tratta di una Convenzione che, a livello mondiale, tuttora rappresenta il principale testo giuridicamente vincolante sui diritti delle donne,

così come la Piattaforma d'azione approvata dalla Conferenza di Pechino del 1995 è il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo. Con il relativo Protocollo opzionale del 1999 è stata introdotta la possibilità per le singole persone o gruppi di individui di presentare ricorsi al Comitato CEDAW (l'organo di esperti che supervisiona l'applicazione della Convenzione) ed è stato autorizzato il Comitato a svolgere indagini su violazioni gravi o sistematiche. Con la decisione "storica" nel caso *A.F. contro Italia* (comunicazione n. 148/2019), l'Italia per la violazione di molteplici articoli della Convenzione CEDAW a causa di gravi pregiudizi di genere e stereotipi applicati nel sistema giudiziario italiano in un caso di violenza sessuale subita da una donna da parte di un agente di polizia (si tratta di una motivazione che si ritrova in molte sentenze della Corte di Strasburgo come si dirà più avanti;

2) la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), alla cui stesura ha contribuito anche la compianta Prof. Maria Rita Saulle;

3) l'importante Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18), cui ha dato un apporto molto significativo la Prof. Maria Rita Saulle.

Sempre in ambito ONU si inserisce la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 2021, n. 4 che è il primo trattato internazionale specificamente diretto a combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro e che, infatti, contiene una normativa dettagliata che potrà essere molto utile per definire le diverse plurime fattispecie;

Completano il quadro normativo due importanti Convenzioni del Consiglio d'Europa:

- la Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio del 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (d'ora in poi: Convenzione di Istanbul);

- la Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2012, n. 172).

Si aggiungono le plurime direttive UE, la relativa giurisprudenza della CGUE e alla giurisprudenza della Corte EDU, di cui si dirà più avanti.

5. Cosa vuol dire discriminare?

Significa violare il principio di uguaglianza perché consiste nell'attribuire – senza alcuna valida ragione – un trattamento meno favorevole ad un soggetto o ad una categoria di soggetti rispetto ad altri che si trovano in situazione analoga, sulla base di un determinato elemento – chiamato "fattore discriminante" – che non può considerarsi adeguato, perché è il frutto di un pregiudizio.

Nella psicologia sociale la definizione condivisa di pregiudizio è quella di «un'antipatia o un atteggiamento sociale denigratorio verso particolari gruppi, che viene esteso in maniera indiscriminata per tutti gli appartenenti ad essi» (Lisa Pagotto, *Voci*, 2010).

Esso affonda le sue radici nella "paura" del diverso (che non si conosce e per questo spaventa).

I pregiudizi derivano dal contesto e, in particolare, dalle diverse realtà di gruppo nelle quali ognuno di noi è immerso come la famiglia, il gruppo religioso, quello scolastico, quello lavorativo, quello politico, con finalità norme e relazioni differenti al proprio interno.

La psicologia sociale ci insegna altresì che il pregiudizio è un prodotto del normale funzionamento della mente umana. Quindi non si può immaginare di abolire pregiudizi e stereotipi, ma se ne può ridurre l'influenza, a partire dalla famiglia che ne è la prima fonte.

Come affermava Albert Einstein: «È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio».

Risulta, quindi, chiara la ragione della ricomprensione delle violenze e delle molestie – sessuali e non sessuali – nell'ambito del diritto antidiscriminatorio.

Questa ragione è costituita dal fatto che anche le violenze e le molestie come le discriminazioni si basano, in tutte le loro molteplici realizzazioni, sulla negazione della pari dignità di tutti gli esseri umani, visto che di solito vengono commesse nei confronti di soggetti che si considerano aggredibili sulla base di stereotipi o pregiudizi. E come tali sono umanamente o socialmente vulnerabili.

In particolare, le donne sono discriminate in Italia principalmente per stereotipi di genere che influenzano negativamente l'accesso al lavoro, le carriere e la conciliazione tra vita professionale e familiare. Fattori come la persistenza di stereotipi sul ruolo della donna nella famiglia e nel lavoro, la scarsa disponibilità di servizi di cura per l'infanzia e la discriminazione diretta e indiretta sul posto di lavoro contribuiscono a creare disuguaglianze economiche e occupazionali.

Da studi attendibili risulta che le donne sono vittime di violenza domestica a causa di una complessa interazione di fattori culturali, sociali, psicologici e relazionali, che includono la persistenza di disuguaglianze di genere, un sistema di credenze patriarcali, e fattori di rischio individuali negli aggressori. Questo porta a dinamiche di potere squilibrate che possono causare controllo, dipendenza emotiva, isolamento e paura nelle vittime, impedendo loro di chiedere aiuto o interrompere la relazione.

6. Autonomia psicologica e autonomia economica

Il diritto antidiscriminatorio è composto di norme di origine diversa e che presuppongono l'applicazione dei principi di base di riferimento.

Il primo di questi principi fondamentali è il principio democratico:

- Il nostro Stato e la stessa Unione europea sono fondati sul principio democratico;
- L'essenza della democrazia è rappresentata dal fatto che il benessere di ciascuno è la misura del benessere dell'intero corpo sociale di appartenenza.

In base al principio democratico ognuno riconosce agli altri esseri umani pari dignità e quindi non commette discriminazioni, perché le discriminazioni si basano sulla negazione della suddetta pari dignità.

Nella nostra Costituzione – nella quale la persona e il rispetto della persona hanno un ruolo centrale – il collegamento tra divieto di discriminazione e tutela della dignità umana e sociale delle persone è particolarmente evidente.

Infatti, per una precisa scelta dei Padri Costituenti, la nostra Costituzione anziché dedicare un apposito articolo alla tutela della dignità umana, ha seguito una diversa impostazione, che si è tradotta nella solenne proclamazione, al primo comma dell'art. 1, che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».

In tal modo i nostri Costituenti hanno creato un profondo collegamento tra democrazia e lavoro, configurando la questione democratica come questione del lavoro, come è stato acutamente osservato anche da Gustavo Zagrebelsky.

Una simile scelta è stata fatta nell'ottica di considerare il lavoro dei singoli consociati – valore fondante di tutta la Carta – non solo come il mezzo con cui mettere a frutto i propri talenti e procurarsi un reddito, ma soprattutto come lo strumento principale per dare «un contenuto concreto» alla partecipazione del singolo alla comunità e per tutelarne la dignità.

Pertanto, nel nostro ordinamento, per far vivere la democrazia è necessario farlo favorendo l'affermazione – come tipo di lavoro dominante – di un lavoro che sia compatibile con il modello avuto di mira dai Costituenti, cioè un lavoro, con una retribuzione proporzionata alla sua quantità e qualità e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) diretto al benessere – materiale e spirituale – del singolo e della società e che consenta a ciascuno di coltivare le proprie aspettative personali – anche affettive – programmando, con sacrifici ma con serenità, il proprio futuro, in una condizione in cui vi sia armonia tra lo sviluppo della personalità individuale, che ha bisogno di certezze e di stabilità, e l'esperienza di vita e lavorativa.

In questa ottica – di vocazione al benessere - la tutela del diritto ad un lavoro dignitoso dai nostri Costituenti è stata collegata a quella del diritto alla salute, facendo riferimento come definizione di "salute" quella indicata nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS (oppure World Health Organization, WHO, entrata in vigore il 7 aprile 1948), come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» e non come «semplice assenza dello stato di malattia o di infermità», definizione alla quale tuttora si fa riferimento in ambito ONU e UE.

Pertanto, nella nostra Costituzione, il principio della pari dignità e quindi dell'uguale valore di tutte le persone umane viene a poggiare sulle due imponenti colonne rappresentate dal diritto al lavoro dignitoso e alla tutela della salute.

Con questa configurazione è stata sottolineata anche la stretta associazione tra la dignità e il principio di uguaglianza che, in linea generale, rappresenta una preziosa chiave di lettura in materia di diritto antidiscriminatorio.

Infatti, quando si commettono molestie anche sessuali o addirittura violenze su donne, minorenni, disabili, omosessuali, immigrati e così via, in aggiunta a motivazioni specifiche, si parte comunque dall'idea secondo cui alla vittima non va riconosciuta pari dignità sulla base di un fattore discriminante che deriva da un pregiudizio.

Infatti, il comportamento del molestatore o del violentatore – che può avere effetti più o meno nefasti – ha comunque come fondamento (più o meno esplicito) quello di calpestare l'altrui dignità.

Ne deriva che le molestie o le suindicate violenze oltre ad arrecare danno alla vittima danneggiano tutta la società, in quanto violano il principio democratico e nel nostro Paese violano anche la Costituzione.

Questo vulnus è particolarmente incisivo nel caso di molestie o violenze poste in essere nei confronti delle donne o degli altri soggetti vulnerabili nel rapporto di lavoro perché, come si è detto, i nostri Costituenti hanno configurato la questione democratica come questione del lavoro.

Simili comportamenti, in particolare, si pongono in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, la cui diretta applicabilità, per la tutela della «pari dignità sociale» di ogni persona (anche straniera, come chiarito dalla Corte costituzionale fin dagli anni '60: fra le tante, Corte cost. n. 120/1967) è stata confermata, ad esempio, da Cass. SU 9 settembre 2021, n. 24413, in materia di integrazione sociale degli immigrati, sulla base della giurisprudenza costituzionale.

Questo vuol dire che l'interprete italiano grazie all'art. 3 Cost. ha uno strumento molto efficace per combattere discriminazioni, violenze e le molestie in generale e nel rapporto di lavoro che si aggiunge ai molti altri strumenti a disposizione di varia provenienza: nazionali, Convenzioni ONU, la CDFUE altre norme di origine UE, la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e così via.

Deve essere precisato che parlare di lavoro quando si affronta il tema delle molestie e soprattutto delle violenze nei confronti delle donne è molto importante.

Infatti, da molti studi si rileva che l'autonomia psicologica e quella economica sono due potenti antidoti contro le violenze nei confronti delle donne.

Si sottolinea che alla base delle violenze, per chi le commette, vi sono una cultura che persiste nell'enfatizzare la superiorità maschile e la sottomissione femminile, con la credenza che gli uomini debbano essere dominanti e che le donne siano oggetti piuttosto che esseri umani con piena autonomia e con l'accettazione della violenza come strumento di controllo o risoluzione dei conflitti.

Mentre i fattori che rendono le vittime più vulnerabili sono: la dipendenza economica dall'aggressore, l'isolamento sociale, che riduce le possibilità di chiedere aiuto, il timore di ritorsioni più violente o di ripercussioni sui figli se si cerca di interrompere la relazione, senso di colpa e vergogna, che danneggia profondamente l'autostima con conseguente formulazione di un'immagine di sé negativa e ridotta fiducia nelle proprie capacità di autodeterminazione, l'amore ancora provato per il partner o la convinzione che l'aggressore possa cambiare, spesso alimentata dalle sue promesse.

Come si vede, l'autonomia economica, che si deve tradurre in un lavoro retribuito allo stesso modo di analogo lavoro dell'uomo, ha un grande peso.

7. Ragazze e donne indipendenti

Va anche sottolineato che da sempre le donne sono, a livello mondiale, le persone maggiormente oggetto di discriminazioni e quindi di molestie e violenze.

Infatti, a partire dalla CEDAW del 1979 e poi in ambito UE nel diritto antidiscriminatorio ci si è prioritariamente preoccupati di tutelare le donne nell'ambiente familiare e affettivo ma anche nell'ambiente lavorativo (con riferimento sia all'accesso al lavoro privato o pubblico sia allo svolgimento del rapporto di lavoro).

Va sottolineato che nella CEDAW viene promossa l'indipendenza economica delle donne riconoscendola come fondamentale per l'affermazione dell'uguaglianza di genere. Questo significa che la Convenzione si batte per eliminare le discriminazioni che limitano l'accesso delle donne all'occupazione e alle risorse economiche, e, d'altra parte, riconosce l'importanza del lavoro di cura svolto dalle donne. Nella Convenzione si sottolinea che avere autonomia economica permette alle donne di avere potere di scelta, di sviluppare le proprie abilità e di uscire da situazioni di dipendenza, inclusa la violenza domestica.

La CEDAW è uno strumento giuridicamente vincolante che impone agli Stati firmatari di adottare misure per eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne in ogni aspetto della vita, inclusi quello economico.

Pertanto, gli Stati devono sviluppare politiche dirette a supportare l'indipendenza economica delle donne e a contrastare le discriminazioni che ne ostacolano il percorso.

La stessa impostazione si trova nella Piattaforma d'azione di Pechino sui diritti di donne e ragazze e sull'uguaglianza di genere, approvata nella Conferenza Mondiale di Pechino del 1995, che è considerata ancora oggi il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo. A Pechino, 189 governi hanno fatto un'ampia serie di promesse per sostenere i diritti umani di tutte le donne del mondo. In particolare, la Piattaforma d'azione di Pechino è stato un vero e proprio referendum sui diritti umani delle donne in dodici aree critiche, che vanno dai diritti economici e sociali, come la povertà e l'istruzione, alla partecipazione politica e alla violenza contro le donne, sia in famiglia che nei conflitti armati. A Pechino si è stabilito fermamente che i diritti delle donne sono diritti umani e che soddisfare i bisogni delle donne è fondamentale per il progresso di ogni nazione nello sviluppo economico e nella democrazia. L'indipendenza economica è riconosciuta come parte fondamentale della realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne.

Tra gli ulteriori strumenti a disposizione sono particolarmente utili le direttive UE direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE – richiamate dalla della recente direttiva UE 2024/1385 – con la relativa giurisprudenza della CGUE, la giurisprudenza della Corte EDU, la Convenzione di Istanbul, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione OIL n. 190, sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.

La recente direttiva, promuovendo la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, contribuisce indirettamente a rafforzare la possibilità per le donne di raggiungere l'indipendenza economica, anche se non si occupa direttamente di promuovere l'autonomia finanziaria.

Da tempo la UE cerca di combattere questi fenomeni con la recente direttiva del 2024 la UE si è proposta rendere più incisiva la azione di deterrenza configurando come reati alcune forme di violenza contro le donne, comprese quelle online, e migliorando l'accesso delle vittime alla giustizia, alla protezione e all'assistenza, onde garantire i diritti fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione tra donne e uomini.

Nell'idea di ampliare l'ambito applicativo della disciplina antidiscriminatoria per quanto riguarda le forze armate è interessante ricordare la Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri il 24 febbraio 2010 degli Stati membri del Consiglio d'Europa sui diritti umani dei membri delle Forze Armate nella quale, fra l'altro, si afferma che:

a) gli uomini e le donne appartenenti alle Forze Armate hanno il diritto alla difesa della propria dignità, alla tutela della salute ed alla sicurezza nel luogo di lavoro nonché alla tutela della propria dignità nel luogo di lavoro, compreso il diritto a non essere soggetti a molestie sessuali;

b) i membri delle Forze Armate hanno la possibilità di presentare ricorso dinanzi a un organo indipendente in relazione ai loro diritti umani;

c) i membri delle Forze Armate che dichiarano di essere stati vittime di vessazioni o atti di bullismo possono accedere ad un sistema di azioni legali indipendente dalla catena di comando.

In materia le pronunce sia della CGUE sia della Corte EDU sia della Corte di cassazione sono molte e si può dire che applicano i principi dianzi ricordati-

Per quanto riguarda la Corte di cassazione, a ciò può aggiungersi che tenendo conto degli approfondimenti effettuati in ambito UE specialmente da EU-OSHA, sulle ricadute sulla salute delle vittime delle discriminazioni, delle molestie e delle violenze, da tempo la giurisprudenza della Corte di cassazione- – anche facendo ricorso al canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa UE e con la CEDU – ha formulato un orientamento – ormai consolidato – secondo cui sussiste l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene", fonti di per sé di danno alla salute del lavoratore (vedi: Cass. Sez. lav.19 febbraio 2016, n. 3291; 21 febbraio 2024, n. 4664; 7 febbraio 2023, n. 3692; 11 novembre 2022 n. 33428) e viene anche rilevato il frequente collegamento tra discriminazioni e violazione dell'art. 2087 cod. civ., potendo dalla discriminazione derivare danni alla salute psico-fisica della vittima (vedi, per tutte: Cass. Sez. lav. 7 giugno 2024, n. 15957).

Inoltre, si è anche affermato che pure a prescindere da danni alla salute nell'ambiente di lavoro deve essere tutelata la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro come tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto UE dagli artt. 1 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, c.d. Carta di Nizza (vedi, per tutte: Cass. 9 giugno 2020 n. 10999 e nello stesso senso, fra le molte, Cass. 15 dicembre 2022 n. 36851; Cass. 21 settembre 2021 n. 25594).

8. La cyber violenza

Il 25 novembre 2025, data della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è il primo dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, quest'anno con il tema «Uniti per porre fine alla violenza digitale contro tutte le donne e le ragazze». La campagna, che si svolge ogni anno in tutto il mondo, si concluderà il 10 dicembre in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, per sottolineare in questo modo che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti umani.

La scelta del tema nasce dalla constatazione che la violenza digitale contro le donne e le ragazze rappresenta uno sviluppo della violenza relativamente recente ma davvero "terrificante".

La cyber violenza comprende un'ampia gamma di comportamenti aggressivi e vessatori che utilizzano le tecnologie digitali come social media, e-mail e app di messaggistica che ha un impatto sproporzionato su donne e ragazze, per questo è considerata una violenza di genere.

Può essere commessa da singoli individui o da gruppi; può iniziare online e continuare offline, o viceversa. E le conseguenze per la vittima possono essere molto gravi e includere ansia, depressione e perdita di autostima.

Essa include, oltre all'hate speech online, diverse ulteriori forme di violenza, tra cui:

- le molestie sessuali online: invio di messaggi minacciosi, offensivi o sessualmente espliciti (in inglese: *harassment*)

- il *cyberstalking* (o molestia informatica, che è una forma di persecuzione che avviene online e consiste nel tormentare, minacciare o molestare insistentemente una persona attraverso mezzi digitali come *social network*, e-mail o messaggi. Le sue finalità sono simili a quelle dello *stalking* tradizionale, ovvero provocare ansia e paura nella vittima, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita);

- il *revenge porn* (o pornografia della vendetta che consiste nella diffusione nella rete di immagini sessualmente esplicite di solito della ex partner come un video hard fatto in casa, oppure un'immagine dell'ex nuda, senza il consenso della persona ritratta che di solito è una donna e con la volontà di denigrarla);

- il cyberbullismo: l'estensione del bullismo online, che include atti come la diffusione di pettegolezzi, la denigrazione, e l'umiliazione online;

- il *doxing*: la ricerca e la pubblicazione non autorizzata di informazioni private su una persona, come indirizzo, numero di telefono o dati sensibili;

- l'*impersonation*: il furto d'identità per danneggiare la reputazione di qualcuno attraverso la diffusione di messaggi o e-mail dal suo account;

- l'*outing*: che si verifica quando il cyberbullo pubblica online senza consenso a nome della vittima informazioni, foto etc., anche intime, imbarazzanti per la vittima stessa;

- il *trickery*: che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia;

- il controllo digitale: utilizzo di app e dispositivi per controllare e monitorare costantemente una persona, come il monitoraggio degli account online o la richiesta delle password.

Per quanto riguarda l'*hate speech*, va sottolineato che molestie e violenze – con intento discriminatorio – possono degenerare nel c.d. "discorso d'odio" (*hate speech*) – off-line oppure on-line – che si riferisce a espressioni (scritte, orali o comportamentali) che diffondono, incitano, promuovono o giustificano odio, intolleranza o discriminazione verso una persona o un gruppo, basandosi su caratteristiche come etnia, religione, genere, orientamento sessuale o altre identità. Non si tratta solo di insulti generici, ma di un attacco mirato che tende a svalutare, denigrare e incitare all'odio e alla violenza, come risulta anche dalla definizione fornita nel 2015 dal Consiglio d'Europa.

Nella sua versione on-line il fenomeno – che spesso si alimenta anche di *fake news* – può avere effetti molto incisivi anche in ambito lavorativo e portare ad attacchi violenti contro gruppi di persone o singoli.

Come per le discriminazioni anche per l'*hate speech* recenti ricerche, svolte all'estero e in Italia, confermano che on-line sono sotto tiro soprattutto le donne, sia sui *social network*, sia nei commenti ad articoli pubblicati da organi d'informazione.

La stragrande maggioranza degli episodi non viene alla ribalta se non tocca personaggi noti o se non sfocia in qualche dramma. In Italia uno dei casi recenti riguarda le aggressioni denunciate dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che sul Corriere della Sera dell'8 aprile 2025 ha rilasciato un'intervista intitolata *«Insulti sessisti e ignobili per una legge. Hater anonimi? No, tanti li conosco»* e sottotitolata *«Colpita perché donna, ho 80 pagine di offese»*, pagine allegate a una denuncia davanti all'autorità giudiziaria.

La causa delle offese è stata individuata nel varo di una manovra legata ai «conti fiscali disastrosi», ereditati dalla precedente giunta, nel settore sanitario. La manovra era stata proposta dal Vice Presidente della Regione, di sesso maschile. Ma gli insulti quasi sempre a sfondo sessuale, alcuni volgari in modo terrificante, sono stati rivolti alla presidente, donna e nel 95% dei casi gli odiatori individuati dalla presidente era di sesso maschile, il 5% di sesso femminile.

Sempre all'*hate speech* si collega, in Italia, la vicenda di Alex Garufi, *tiktoker* di 21 anni, considerata esempio di *hate speech* transfobico. Infatti, Alex, dopo aver raccontato la sua transizione di genere da uomo a donna sui social, era diventato costante bersaglio di messaggi ostili. Così ha deciso di uccidersi a 21 anni. E la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per far luce sulle responsabilità legate agli attacchi online subiti.

Va sottolineato che subire queste offese e queste violenze verbali, anche se non si arriva a gesti estremi, non è privo di conseguenze per la salute mentale di chi ne è vittima (il 55% delle donne ne fa le spese in questo senso, più o meno intensamente). In base all'indagine di Amnesty, il 62% dei giovani intervistati è consapevole del fatto che l'odio legato al genere sessuale sui social media rifletta

il sessismo antropocentrico diffuso del mondo reale; ne sono più convinte le donne della Generazione Z (71%) rispetto agli uomini (51%). Il 61% comunque ritiene che le dichiarazioni e le azioni dei leader politici alimentino il linguaggio misogino on-line (le donne citano Donald Trump – 58% – come il maggiore contributore). Inoltre, il 65% pensa che le mega-aziende che governano il Web hanno la responsabilità di combattere la misoginia on-line con misure concrete.

In Italia, come testimoniano alcuni dei casi già citati, la situazione non è migliore.

La *Mappa dell'Intolleranza* conferma la gravità della situazione. Si tratta di una ricerca annuale di Vox Diritti, giunta nel 2025 all'ottava edizione e svolta assieme a vari atenei. Il risultato è frutto di un monitoraggio sulla diffusione on-line di misoginia, antisemitismo, islamofobia, xenofobia, abilismo (atteggiamento discriminatorio e pregiudizialmente svalutativo verso le persone con disabilità) e omotransfobia. Risulta che l'odio digitale sia costante nel tempo e che le donne siano sempre la categoria più odiata. Un dato allarmante, nel nostro Paese, è il fatto che il 20,81% dell'*hate speech* misogino viene prodotto da altre donne. La ricerca evidenzia anche una correlazione tra i picchi di odio e gli atti di femminicidio. L'odio on-line non risparmia nemmeno le altre cosiddette minoranze. L'antisemitismo è in forte aumento, passando dal 6,59% di due anni fa al 27% attuale. Anche xenofobia, islamofobia e abilismo sono in crescita. Le persone LGBTQIA+ sono un bersaglio ricorrente, specialmente durante eventi come il Pride.

L'obiettivo della campagna lanciata il 25 novembre 2025 è quello di costruire un messaggio corale che possa contribuire a generare consapevolezza e condanna sociale di un fenomeno (la violenza digitale) che si è dimostrato, anche in Italia, largamente sottovalutato sia nella sua matrice culturale che nelle sue conseguenze.

9. Obblighi positivi degli Stati. Vittimizzazione secondaria

Abbiamo detto che uno Stato, come l'Italia, che fa parte sia della UE sia del Consiglio d'Europa in entrambi questi ambiti ha assunto l'obbligo di prevenire e punire in modo adeguato le molestie e le violenze di genere. L'obbligo degli Stati di sanzionare qualunque tipo di comportamento del genere lo si ritrova anche nell'art. 40 della Convenzione di Istanbul.

La Corte EDU, sulla base della propria consolidata giurisprudenza, ritiene che per affermare che gli Stati membri abbiano ottemperato ai loro obblighi assunti con l'art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi: CEDU)[1].non è sufficiente che essi si astengano dal violare i diritti fondamentali riconosciuti alle vittime di molestie e violenze (obbligo negativo). Infatti, limitare l'adempimento alla soltanto al suddetto obbligo negativo per la Corte è incompatibile con gli strumenti internazionali specificamente concernenti tale questione ed equivale a rendere la disposizione inefficace (vedi per tutte: *Siliadin c. Francia* 26 luglio 2005, § 89).

Pertanto, la Corte ritiene che la CEDU imponga agli Stati degli obblighi positivi, così identificati:

1) obbligo positivo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo adeguato a penalizzare e perseguire efficacemente qualunque atto finalizzato a tenere una persona in condizioni di schiavitù, servitù o lavoro forzato od obbligatorio (*C.N. c. Regno Unito*, 13 febbraio 2013, § 66; *Siliadin c. Francia*, cit., § 112; *C.N. e V. c. Francia*, 11 gennaio 2013, § 105; *S.M. c. Croazia*, GC, 25 giugno 2020, § 58; *Rantsev c. Cipro e Russia*, 7 gennaio 2010, § 285).

2) obbligo positivo di adottare misure operative che, in determinate circostanze, possono essere necessarie per proteggere le vittime reali o potenziali di trattamenti contrari all'art. 4 (*Rantsev c. Cipro e Russia*, cit., § 286; *C.N. c. Regno Unito*, cit., § 67). Perché sorga l'obbligo positivo di adottare misure operative nelle circostanze di una particolare causa, deve essere dimostrato che le autorità statali erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di circostanze che davano luogo a un credibile sospetto che una persona identificata avesse corso o potesse correre un rischio reale e immediato di subire un trattamento contrario alla CEDU. In caso di risposta affermativa, la Convenzione si considera violata qualora le autorità non abbiano adottato, nell'ambito delle loro facoltà, misure

[1] Articolo 1 (Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo) Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

idonee a evitare alla persona tale situazione o tale rischio. Tuttavia, tenendo presenti le difficoltà di controllare le società moderne e le scelte operative che debbono essere compiute in termini di priorità e di risorse, la Corte ha precisato che l'obbligo di adottare misure operative deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato (*Rantsev c. Cipro e Russia*, cit., § 287);

3) obbligo procedurale di svolgere indagini efficaci e tempestive qualora sussista un sospetto credibile della violazione dei diritti di una persona previsti dalla Convenzione (*C.N. c. Regno Unito*, cit., § 69; *Rantsev c. Cipro e Russia*, cit., § 288);

4) obbligo dello Stato di fornire risposte istituzionali appropriate al fine di proteggere l'immagine, la dignità e la vita privata delle vittime di violenze o discriminazioni, senza esporre tali persone che subiscono comportamenti discriminatori o umilianti o violenti a vittimizzazione secondaria. Al riguardo va precisato che la vittimizzazione primaria è il danno diretto causato dalla violenza subita; la secondaria è la sofferenza aggiuntiva derivante dall'interazione con le istituzioni e il sistema di giustizia (es. tribunali, forze dell'ordine) o con la società, spesso caratterizzata da scarsa attenzione e colpevolizzazione; la terziaria si verifica quando l'autore della violenza non viene identificato o viene assolto, e la vittima subisce un ulteriore danno a causa dell'impunità dell'aggressore.

A proposito della vittimizzazione secondaria l'orientamento consolidato della Corte EDU è nel senso che le Autorità hanno il dovere di tutelare la dignità della vittima, non consentendo l'uso di comportamenti o affermazioni colpevolizzanti prima o durante il processo, che di fatto propagano pregiudizi e stereotipi (nella specie: di genere) che possono pure scalfire la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario. In particolare, per la Corte, è essenziale, nel contesto di una risposta istituzionale nell'ambito della lotta alle contro le discriminazioni e soprattutto nei casi di violenza di genere, che i giudici nelle sentenze evitino di perpetuare stereotipi discriminatori e di minimizzare le condotte illecite di cui si tratta (vedi, per tutte: sentenze *Talpis c. Italia* 2 marzo 2017; *J.L. c. Italia* 27 maggio 2021; *L. e altri c. Francia*, 24 aprile 2025; *I.C. c. Repubblica di Moldavia*, 27 febbraio 2025; *M.S.D. c. Romania*, 3 dicembre 2024; *I.M. e altri c. Italia* , 10 novembre 2022; *Vieru c. Repubblica di Moldova*, 19 novembre 2024-19 febbraio 2025, con ampia riproduzione delle indicazioni agli Stati membri da parte del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa per combattere contro la violenza domestica anche psicologica).

L'Italia, sia per comportamenti discriminatori delle forze dell'ordine e/o dei giudici (che, per esempio, sono rimasti inerti per molto tempo sicché si è arrivati alla prescrizione dei reati), sia per espressioni usate nelle semenze è stata più volte condannata per varie violazioni della CEDU per aver cagionato a vittime di violenza domestica e non una vittimizzazione secondaria.

Particolarmente interessante è la sentenza *De Giorgi c. Italia*, 16 giugno 2022 nella quale la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 3 CEDU, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, per l'inerzia delle autorità italiane nel proteggere una donna e i suoi figli dalle violenze e i maltrattamenti inflitti dal compagno il quale, in una escalation di continui soprusi e violenze, avevano condotto l'uomo all'uccisione del figlio di un anno della ricorrente e al tentato omicidio di quest'ultima. La Corte ha rilevato che la ricorrente, pur avendo presentato plurime denunce, era stata abbandonata a sé stessa in una situazione di violenza domestica e con il rischio della conclusione del processo penale con la dichiarazione di prescrizione dei reati.

Nella stessa ottica con la sentenza *Scuderoni c. Italia*, del 23 settembre 2025, la Corte ha affermato la violazione degli artt. 3 e 8 della CEDU in un caso di violenza domestica in danno di una avvocata nel quale, per la Corte, era stata banalizzata la gravità dei comportamenti denunciati a causa di pregiudizi e inerzie del sistema giudiziario italiano.

A tale ultimo riguardo, nella citata sentenza della Corte di Strasburgo *Talpis c. Italia* del 2 marzo 2017 la Corte ha ricordato che, in base alla propria giurisprudenza, l'inadempimento – anche involontario – di uno Stato al suo obbligo di proteggere le donne dalla violenza (nella specie: domestica) costituisce una violazione del diritto di queste ultime ad una pari tutela da parte della legge ed ha concluso nel senso che la «passività generalizzata e discriminatoria della polizia» italiana che aveva così creato «un clima favorevole a questa violenza».

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto violato l'art. 14 in combinazione con gli articoli 2 e 3 della CEDU perché ha ritenuto dimostrato che le autorità italiane, sottovalutando con la loro inerzia, la gravità della violenza subita dalla ricorrente e dai figli l'hanno sostanzialmente causata. Infatti, secondo la propria costante giurisprudenza, il fallimento, intenzionale o meno, dello Stato nell'adempiere al proprio dovere di protezione costituisce una violazione del diritto delle donne ad un'adeguata protezione. Sicché la Corte ha accertato fatti di vittimizzazione secondaria commessi nei confronti della ricorrente.

Nello stesso senso si sono pronunciate: le sentenze 7 aprile 2022 *Landi c. Italia,* 16 giugno 2022 *De Giorgi c. Italia* e 7 luglio 2022 *M.S. c. Italia*.

Inoltre, nella già richiamata sentenza *J.L. c. Italia* la Corte ha riscontrato la violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della Convenzione non solo per le modalità con cui sono stati condotti l'indagine e il processo ma soprattutto per alcune espressioni usate nella sentenza di appello, considerate traumatiche per la ricorrente, perché rivelatrici di un atteggiamento discriminatorio delle autorità nei suoi.

Nella stessa ottica, nel rapporto GREVIO del 2020 è stato espressamente ricordato il parere n. 11 (2008) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCGE) relativo alla qualità delle decisioni giudiziarie, laddove stabilisce che: «38. (...) La motivazione (di una decisione giudiziaria) deve essere priva di qualsiasi apprezzamento offensivo o poco lusinghiero della persona sottoposta a giustizia», quali quelli che la Corte EDU aveva riscontrato nella sentenza della Corte d'appello di Firenze relativa alla fattispecie *sub judice*.

È stato anche sottolineato che, nella parte finale del Considerando 17 della direttiva 2012/29/UE, si stabilisce che: «Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza».

Questo vuol dire che gli Stati membri si sono espressamente impegnati a proteggere le vittime delle molestie e violenze non solo con riguardo agli episodi di vittimizzazione primaria, ovvero all'insieme delle conseguenze derivanti dal danno criminale, ma anche a quelli di vittimizzazione secondaria, derivanti dall'attività di polizia, di indagine e giudiziaria, seppur lecite.

Si è anche precisato che pure datrici e datori di lavoro nonché le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori e i loro sindacati, possono avere un ruolo complementare nella lotta al fenomeno e anche alla vittimizzazione secondaria che nasce dai forti pregiudizi contro le donne tuttora molto diffusi nella società italiana.

Quindi, l'impegno degli Stati ad evitare la vittimizzazione secondaria è cogente come risulta da molte fonti.

In base all'art. 10 della Convenzione OIL n. 190 cit. gli Stati devono controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro e, in questo ambito, devono, fra l'altro, adottare misure di protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori.

Nella stessa ottica nella sentenza della Corte EDU 12 marzo 2024, *Vuckovic c. Croazia* è stato rilevato che: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (2012/29/UE) del 25 ottobre 2012 istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La parte pertinente della direttiva prevede quanto segue: «Articolo 22 - Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione - 1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. (...)».

La suddetta direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

10. Sanzioni adeguate

Come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, in base alla Convenzione di Istanbul e alla Convenzione OIL n. 190 uno dei compiti principali degli Stati è quello di prevedere sanzioni adeguate e dissuasive per coloro che commettono violenze o molestie.

Nel nostro codice penale sono configurati come reati la molestia o disturbo alle persone, lo stalking e la violenza e molestia sessuale.

Benché gli aspetti penalistici non vengano qui specificamente trattati, però va ricordato il consolidato insegnamento della Corte EDU secondo cui nel nostro ordinamento spesso l'applicazione del diritto penale nei casi di violenze o molestie sulle donne non ha l'effetto dissuasivo richiesto per prevenire efficacemente le violazioni dell'integrità personale delle vittime.

Questo è stato sottolineato nella richiamata sentenza 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia* nella quale la Corte, ha affermato il suddetto principio, dopo aver richiamato la direttiva 2012/29/UE. La Corte ha ricordato che gli obblighi positivi che incombono agli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 8 della CEDU impongono l'incriminazione e la repressione effettive con misure penali di qualsiasi atto sessuale non consensuale (si vedano, tra altre, *M.C. c. Bulgaria*, 4 dicembre 2003, § 166 e *Y. c. Bulgaria*, 20 febbraio 2020, § 95).

La Corte ha sottolineato che le autorità non avevano dimostrato passività né erano venute meno al dovere di diligenza e alle esigenze di celerità richiesti nella valutazione di tutte le circostanze della causa (si veda, a contrario, tra altre, *M.N. c. Bulgaria*, 27 febbraio 2013, § 49). Ma questo non era sufficiente perché la ricorrente lamentava, in particolare, le condizioni in cui è stata interrogata per tutta la durata del procedimento penale, e contestava le argomentazioni sulle quali si sono fondati i giudici per emettere le loro decisioni nel caso di specie. Per queste ragioni, la Corte ha affermato la violazione dell'art. 8 della CEDU precisando che gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di violenza di genere impongono anche il dovere di proteggere l'immagine, la dignità e la vita privata di queste ultime, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali senza alcun rapporto con i fatti (come, per esempio, la descrizione della biancheria intima).

Nello stesso senso: le sentenze 7 aprile 2022 *Landi c. Italia*, 16 giugno 2022 *De Giorgi c. Italia* e 7 luglio 2022 *M.S. c. Italia*, già citate.

In quest'ultima sentenza la Corte ha, fra l'altro, sottolineato la mancanza di diligenza delle autorità nazionali, intervenute tardivamente nell'applicazione di una misura cautelare, ossia 22 mesi dopo che la ricorrente era stata aggredita da suo marito con un coltello. Inoltre, la Corte ha stabilito che l'inattività e i ritardi dell'attività giudiziaria quali causa del decorso del termine di prescrizione del reato violano gli obblighi gravanti sullo Stato ai sensi dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti).

Anche nella citata la sentenza *De Giorgi c. Italia*, 16 giugno 2022 la Corte ha, fra l'altro, precisato per l'inerzia delle autorità italiane nel proteggere una donna e i suoi figli dalle violenze e i maltrattamenti inflitti dal compagno.

Inoltre, in alcune occasioni, la Corte ha posto l'accento sulla mancata applicazione, da parte dell'Italia, dell'art. 18 della Convenzione di Istanbul che prevede l'obbligo degli Stati di mettere a disposizione delle vittime adeguati servizi di protezione e sostegno che non deve essere subordinato alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

Al riguardo, nel rapporto GREVIO del 2020, si ricordava la citata direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio recepita nel diritto italiano con il d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015.

Con la Convenzione OIL n. 190 e con la Convenzione di Istanbul gli Stati che le hanno ratificate – come l'Italia – si sono impegnati anche a curare la formazione del fenomeno sia per le Autorità che intervengono sia per le possibili vittime.

Inoltre, nella citata direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, nel considerando 29 espressamente si dice: «È della massima importanza che, al

momento della denuncia del reato, la vittima sia indirizzata verso un punto di contatto specializzato, ove possibile, indipendentemente dalla presentazione di una denuncia penale. Tale punto di contatto potrebbe essere un funzionario di polizia formato o qualsiasi professionista formato per assistere le vittime».

11. Rapporti del GREVIO

Nelle citate sentenze *J.L. c. Italia, Landi c. Italia, De Giorgi c. Italia e M.S. c. Italia* la Corte di Strasburgo ha richiamato il primo - poi seguito da altro analogo rapporto del 2024 – rapporto relativo all'Italia del GREVIO» pubblicato il 13 gennaio 2020, contenente il seguente passaggio: «Pur riconoscendo i progressi compiuti nella promozione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, il rapporto constata che la causa dell'uguaglianza di genere sta incontrando resistenza in Italia. Il GREVIO esprime la sua preoccupazione per i segni emergenti di una tendenza a reinterpretare e a riorientare le politiche di parità di genere in termini di politiche della famiglia e della maternità. Per superare queste difficoltà, il GREVIO ritiene essenziale che le autorità continuino a concepire e ad attuare efficacemente delle politiche di parità tra donne e uomini e di emancipazione delle donne, che riconoscano chiaramente la natura strutturale della violenza contro le donne come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini».

Queste ultime osservazioni trovano sostanziale conferma, oltre che nel successivo rapporto del GREVIO del 2024 anche nella relazione annuale dell'INPS, pubblicata nel 2024, nella quale è stato, fra l'altro, rilevato che:

a) per chi lavora l'intero anno la retribuzione media delle donne è inferiore del 18% a quella dei maschi, per chi lavora una parte dell'anno la retribuzione media giornaliera è inferiore del 26% a quella corrispondente dei maschi;

b) con la nascita di un figlio sale la probabilità di uscita dal lavoro per la donna e si riduce per l'uomo. Prima della nascita di un figlio la probabilità di uscita dal lavoro è simile per uomini e donne con l'8,5%-9% per i primi e il 10,5%-11%% per le seconde mentre nell'anno di nascita la percentuale sale al 18% per le donne e scende all'8% per gli uomini. A sette anni dalla nascita del figlio la probabilità di uscita dal lavoro è del 5% per gli uomini e del 10% per le donne;

c) la nascita di un figlio pesa anche sui redditi delle donne che perdono il 16% dei redditi se hanno il congedo di maternità e il 76% dei redditi se non possono contare su questo ammortizzatore, mentre non incide negativamente sul reddito degli uomini che anzi a 7 anni dalla nascita di un figlio contano in media su un incremento del reddito di circa ilo 50%.

Queste discriminazioni – che, oltre a incidere sulle dirette interessante, hanno molto rilievo per l'economia del nostro Paese e sulla denatalità che ci affligge – si pongono in frontale contrasto con l'art. 37 della nostra Costituzione secondo cui «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore».

In realtà, resta tuttora valido quanto rilevato dal GREVIO nel 2020, cioè che a livello nazionale non solo non risultano efficacemente riorientate le politiche di parità di genere in termini di politiche della famiglia, della maternità e di parità tra donne e uomini ma le donne sono, non solo nel mondo del lavoro ma in linea generale, le persone che vengono maggiormente colpite da discriminazioni, violenza di vario tipo (a partire da quelle psicologiche per finire a quelle sessuali spesso con esito letale) e molestie, non solo sessuali.

12. Tante violazioni e poche denunce

Ancorché si disponga di un così imponente complesso normativo le discriminazioni e le molestie sono in continuo aumento mentre in ambito nazionale, i ricorsi dinanzi ai giudici comuni in questa materia sono sempre stati – e sono tuttora – molto pochi, il che è comprensibile visto che, ad esempio, denunciare una molestia sul lavoro può voler dire perdere il lavoro e affrontare lo stress di un processo e spesso le vittime sono lasciate sole a portare avanti la loro battaglia.

Nell'ultimo periodo nel nostro Paese si è registrato un piccolo aumento delle richieste di aiuto e delle denunce per le violenze sessuali contro le donne e le ragazze.

Per le altre violenze (a partire da quelle psicologiche) così come per le molestie le denunce continuano ad essere molto poche.

Le principali ragioni di questa scelta riferite dalle interessate consistono nella paura di essere giudicate, nella vergogna e nell'auto-colpevolizzazione, oltre alla mancanza di fiducia nelle Autorità.

Dal citato rapporto ISTAT del 2024 risulta che il 94% delle donne e con l'87% degli uomini che hanno subito molestie fisiche negli ultimi tre anni ha dichiarato di non aver denunciato l'accaduto.

Risulta anche che i cittadini dai 15 ai 70 anni che lavorano hanno segnalato la mancanza di punti di riferimento nei casi di molestia sessuale sul lavoro. L'86,4% afferma che non c'è una persona cui rivolgersi per denunciare o avere supporto nel caso subite molestie. Il 69,7%, infatti, non saprebbe cosa fare. La risposta è prevalentemente negativa sia che si tratti di donne (il 64,8% di queste risponde negativamente) che di uomini (73,6% tra gli uomini).

Il 93,6% dei lavoratori segnala che non si fanno corsi di formazione dedicati al problema delle molestie e sulle iniziative che le vittime possono seguire per riconoscere il fenomeno e farvi fronte.

Nel citato rapporto GREVIO del 2020, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica («ISTAT»), si poneva l'accento sula sproporzione tra il numero delle violazioni e il numero esiguo delle segnalazioni e delle condanne per violenza sessuale nel periodo considerato.

Pertanto, GREVIO incoraggiava vivamente le autorità italiane:

a) a proseguire i loro sforzi per assicurare che le indagini e i procedimenti penali relativi alle cause di violenza di genere siano condotti rapidamente, assicurando al tempo stesso che le misure adottate a tal fine siano sostenute da un finanziamento adeguato;

b) a far valere la responsabilità degli autori e garantire la giustizia penale per tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione;

c) ad assicurare che le pene inflitte nei casi di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, siano proporzionate alla gravità del reato e preservino il carattere dissuasivo delle sanzioni.

Anche la Corte EDU ha rilevato che, nel nostro Paese, una donna violentata per presentare una denuncia che vada a buon fine deve superare molti ostacoli.

Così nella citata sentenza *Talpis c. Italia* la Corte ha constatato, dal punto di vista dell'arti. 2 CEDU (diritto alla vita) che, le autorità non avevano svolto alcuna indagine nei sette mesi successivi al deposito della denuncia della ricorrente e che non è stata adottata nessuna misura di protezione. Quindi, le autorità nazionali, non agendo con rapidità dopo il deposito della denuncia della ricorrente, hanno privato detta denuncia della sua efficacia, creando un contesto di impunità favorevole alla reiterazione da parte del marito dei suoi atti di violenza nei confronti della moglie e dei suoi famigliari. Inoltre, il marito è stato condannato dopo tre anni dalla denuncia per lesioni personali aggravate mentre, nel frattempo, ha ucciso suo figlio e commesso un tentato omicidio sulla ricorrente. Per questi ultimi fatti nonché per i maltrattamenti commessi nei confronti della ricorrente e di sua figlia il marito è stato anche condannato alla pena dell'ergastolo. Ma nulla è stato fatto per l'accertato clima di violenze in cui vivevano la ricorrente e i suoi figli.

Nella sentenza *J.L. c. Italia* la Corte di Strasburgo ricorda che nel settimo rapporto sull'Italia, pubblicato il 4 luglio 2017 (CEDAW/C/ITA/7), il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha manifestato preoccupazione per la «forte prevalenza della violenza di genere contro le donne e le ragazze» nel nostro Paese nonché per la scarsa segnalazione della violenza di genere contro le donne e il basso tasso di azioni penali e di condanne, che comportano l'impunità degli autori. Inoltre, ha suggerito di valutare la risposta della polizia e del sistema giudiziario alle denunce per reati a sfondo sessuale e instaurare un obbligatorio rafforzamento delle capacità per i giudici, procuratori, funzionari di polizia e altri responsabili sulla rigorosa applicazione delle disposizioni della legge penale relative alla violenza di genere nei confronti delle donne e sulle procedure di audizione delle donne vittime di violenza tenendo conto

della problematica uomo-donna. Ha altresì manifestato la necessità di incoraggiare le donne a denunciare i fatti di violenza domestica e sessuale agli organi che devono applicare la legge, sensibilizzando la polizia e i magistrati al fine di far prendere coscienza della natura criminale di tali atti e di garantire alle donne un accesso effettivo ai tribunali.

Tutto questo significa che per combattere le discriminazioni, le violenze, le molestie e tutte le loro degenerazioni (in particolare, di genere), oltre a facilitare l'accesso alla via giudiziaria per le vittime, si deve puntare sulla prevenzione, come suggeriscono la UE e l'OIL.

Questo comporta un impegno di tutti i consociati a diffondere prassi e comportamenti "fisiologicamente" corretti e rispettosi del principio di eguaglianza, visto che le discriminazioni e quindi le molestie, quali comportamenti "patologici", dovrebbero rappresentare delle eccezioni.

Si deve essere consapevoli del fatto che è il gioco lo stesso principio democratico, secondo cui il benessere di ciascuno si misura con quello degli altri consociati.

Questo vale anche nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, così come nei reciproci rapporti tra gli Stati membri della UE.

Quel che è certo è che combattere le discriminazioni – dentro e fuori le aule giudiziarie – significa dare attuazione al principio della pari dignità di tutti gli esseri umani che oggi sembra dimenticato, benché sia stato solennemente proclamato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e da molte altre Carte e Costituzioni dei singoli Stati della stessa epoca.

E continuamente venga richiamato.

Eppure, di recente il Presidente Sergio Mattarella ha tristemente rilevato che il rispetto della dignità dei lavoratori è un obiettivo che «non è stato ancora pienamente raggiunto» né a livello nazionale né a livello internazionale, nel lavoro pubblico e in quello privato.

Le discriminazioni, le molestie e le violenze sul lavoro e fuori dal lavoro dimostrano in modo evidente quanto la pari dignità di tutte le persone sia tuttora da realizzare in concreto.

E per farlo si deve considerare che risulta da molti studi che parlare di donne sottopagate o licenziate perché incinte o addirittura molestate o violentate così come parlare di bambini obbligati a lasciare la scuola per lavorare o maltrattati, così come parlare, in generale, di lavoro irregolare, nero, sommerso etc. significa non solo parlare di violazione della dignità umana che può arrivare a forme di schiavitù e può anche essere causa di incidenti mortali sul lavoro, ma vuol dire pure parlare di corruzione, di economia malata e oggi di denatalità e quest'ultimo non è soltanto un dato statistico, ma un fenomeno con conseguenze profonde che, a lungo termine, si riflettono su vari aspetti della società, basta solo pensare che per effetto della riduzione della forza lavoro potenzialmente si limita la crescita economica. E secondo le previsioni, se il trend rimarrà inalterato, nel 2042 si potrebbe avere una perdita del PIL fino al 18%.

Perché promuovere la parità di genere è una questione non solo di giustizia sociale, ma anche di convenienza economica. Infatti, secondo Banca d'Italia, se il tasso di occupazione femminile raggiungesse quello maschile, il PIL crescerebbe del 7%. E, in base ai risultati di un'analisi condotta da McKinsey & Company, le aziende con più donne ai vertici hanno performance migliori del 15%.

Quindi, se realmente si vuole perseguire l'obiettivo, eliminare o almeno ridurre le violenze e le molestie di genere seguendo l'impostazione UE si deve, in primo luogo, puntare sulla prevenzione e quindi cercare di promuovere una convivenza pacifica e armoniosa tra persone appartenenti a culture, etnie, religioni e gruppi sociali diversi, all'insegna dell'empatia al fine di ridurre l'influenza dei pregiudizi, la cui prima fonte è la famiglia. Intraprendere questo cammino, anche con l'aiuto della scuola, potrebbe essere molto efficace.

È un obiettivo che tutti noi – nella vita di tutti i giorni professionale e non – potremmo porci anche come segnale di solidarietà verso tutte le vittime di violenze e molestie, a partire dalle donne e dalle bambine e dai bambini di tutto il mondo.

Ricordando che: «ogni volta che un uomo difende un ideale, agisce per migliorare il destino degli altri, o lotta contro un'ingiustizia, trasmette una piccola onda di speranza» (Bob Kennedy).

13. Vittime minorenni

Questa indicazione vale a maggior ragione per due settori in cui le molestie, e soprattutto le violenze, hanno effetti particolarmente devastanti, che sono quello delle bambine e ragazze minorenni e quello delle migranti.

Per il primo settore va considerato che, come si è detto, dal Dossier *indifesa* «La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo» 2024 della Fondazione Terre des Hommes risulta che nel 2023 i reati di maltrattamenti e violenze anche sessuali in danno delle/dei minorenni hanno avuto un significativo aumento e sono stati in media 19 al giorno, segnando + 35% in dieci anni e +89% dal 2006.

Non si tratta solo di violenze domestiche.

Così è stato sottolineato che il mondo dello sport è una preziosa risorsa per l'empowerment femminile e per favorire la parità di genere, ma al contempo è uno degli ambiti da tenere sotto osservazione a proposito di abusi su minori.

Al riguardo una rilevazione in sei Paesi europei (Austria, Belgio, Germania, Romania, Spagna, Gran Bretagna) ha di recente contestualizzato il fenomeno[2]: il 75% di atlete e atleti ha riferito di aver subito almeno una violenza prima dei 18 anni (per il 44% emotiva, 37% fisica, 35% sessuale senza contatto fisico, 20% con contatto fisico), la maggioranza non ha denunciato e solo il 4-6% ha chiesto aiuto in ambito sportivo.

Dal dossier 2025 risulta che il fenomeno ha continuato a manifestarsi, in molti modi.

E fra le principali crisi ed emergenze globali che colpiscono le minori vi è Gaza: all'ottobre 2023, il conflitto ha aggravato in modo drammatico le condizioni di vita nella Striscia di Gaza, colpendo in maniera sproporzionata donne, bambine e ragazze, che secondo le Nazioni Unite rappresentano oltre il 67% delle vittime.

Alla devastazione causata dai bombardamenti, agli sfollamenti forzati e al collasso dei servizi si aggiunge l'escalation della violenza di genere. Il dramma non si limita alla violenza diretta: secondo recenti rilevazioni, il 71% delle ragazze dichiara di subire crescenti pressioni a sposarsi prima dei 18 anni, come mezzo per aiutare la famiglia a far fronte alle spese.

Gli effetti sulla salute delle vittime sono severi[3].

Infatti, in base a studi autorevoli, le conseguenze dell'abuso sessuale infantile si protraggono fino alle ultime decadi della vita della persona e lo fanno in diversi modi. Un recente studio (Carr et al., 2018), il cui scopo era sintetizzare i dati di ricerca disponibili sugli effetti dell'abuso infantile, tra cui quello sessuale, nel ciclo di vita, ha rilevato che in diversi campioni di adulti (età media 54 anni) coloro che erano stati abusati riportavano:

- persistenti problemi di salute mentale, tra cui PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder, cioè Disturbo Post-Traumatico da Stress - DPTS) e PTSD complesso, disturbi d'ansia, depressione, disturbi di personalità, abuso di alcool e droghe e tentativi di suicidio;
- frequenti problemi di salute fisica, sia in termini di maggiore presenza di malattie fisiche sia di numerose ospedalizzazioni causate da esse;
- conseguenze negative a livello psicosociale, come povertà, problemi coniugali, l'essere senzatetto, essere stati in carcere o avere figli presi in carico dai servizi sociali.

Inoltre, è stato suggerito che esiste un nesso tra esperienze traumatiche infantili di diversa natura e un maggiore rischio di demenza, nello specifico di diagnosi di malattia di Alzheimer, in età senile (Radford et al., 2017). In generale, negli anziani con disturbi post-traumatici si riscontrano

---

[2] *Cases: General Report*: indagine condotta in sei Paesi europei (Austria, Belgio, Germania, Romania, Spagna, Gran Bretagna) e altrettante Università intervistando 10.302 atlete e atleti di età compresa fra i 18 e i 30 anni.
[3] Vedi, per tutti: CARR, A., DUFF, H. & CRADDOCK, F. (2018). *A Systematic Review of the Outcome of Child Abuse in Long-Term Care. Trauma, Violence and Abuse*, XX(X), pp. 1-18.

compromissioni maggiori nell'ambito della memoria, dell'apprendimento e delle funzioni esecutive (come la capacità di fare piani e metterli in pratica), che potrebbero spiegare questo nesso.

Infine, secondo uno studio di Winning e collaboratori (2016) gli effetti prolungati dello stress traumatico infantile sarebbero collegati all'insorgenza di malattie cardiometaboliche, come diabete, malattie cardiovascolari, ictus in persone di mezza età.

14. Vittime migranti

Le minorenni vittime di violenza spesso sono migranti ma molte sono anche le donne migranti che ne sono vittime.

Da anni l'UNHCR rileva che è diventato estremamente difficile emigrare a causa del numero record di persone in fuga, dei conflitti in corso che non vengono risolti[4] e della mancanza di canali sicuri e legali. La maggior parte delle persone costrette a fuggire rimane in Paesi in via di sviluppo, mentre le soluzioni come il reinsediamento o il ricongiungimento familiare sono limitate, aumentando il rischio di migrazioni pericolose e lo sfruttamento da parte di trafficanti.

Le persone che soffrono di più di questa situazione sono soprattutto le donne e le ragazze perché, di fronte alla carenza di cibo e all'aumento dei prezzi, spesso sono costrette a subire o a prendere decisioni strazianti per sopravvivere.

Così vi sono bambine mandate a lavorare invece che a scuola, mentre alcune non hanno altra scelta che chiedere l'elemosina o praticare la vendita o lo scambio di sesso per denaro.

L'UNHCR da anni rileva che in tutto il mondo, più di 60 milioni di donne costrette alla fuga o apolidi sono esposte ad un elevato rischio di violenza di genere.

I rischi sono maggiori per le donne che vivono situazioni di guerra in tutto il mondo. Infatti, spesso le donne sopravvissute raccontano gli orrori che hanno affrontato, dalla violenza brutale, alla tortura, allo sfruttamento sessuale, alla violenza sessuale - anche come arma di guerra - fino alla negazione dei diritti umani fondamentali, come l'indipendenza e l'autonomia, e quindi fino alla schiavitù.

Questi fenomeni spesso si riscontrano per le ragazze e le donne che si muovono lungo le rotte verso il Mediterraneo e, al riguardo, UNHCR riferisce che per i rifugiati e i migranti che si muovono lungo le rotte verso il Mediterraneo, continuano a essere segnalati la violenza sessuale e lo sfruttamento, la riduzione in schiavitù e la tratta di esseri umani e, secondo le ultime stime, il 90% delle donne che si spostano lungo la rotta del Mediterraneo è sopravvissuta a violenza.

Tali violenze possono essere subite fin dal Paese d'origine all'interno del proprio contesto familiare, ma la situazione può perpetuarsi nel corso del viaggio di emigrazione e nel Paese in cui emigrano, anche all'interno del fenomeno della tratta di esseri umani.

In molti casi queste terribili violazioni e violenze che minano la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle donne non vengono denunciate. In molte località remote, l'accesso all'assistenza umanitaria è precluso o comunque le risorse sono scarse. Anche l'accesso alla giustizia rimane limitato e le sopravvissute temono ritorsioni ed emarginazione sociale.

Il fenomeno è enorme e molto delicato, ma le risorse di UNHCR per farvi fronte non sono sufficienti; pertanto, è necessario un maggiore coinvolgimento dei singoli Stati.

L'Italia ha un sistema di prevenzione e supporto in linea con gli standard internazionali. Tuttavia, ci sono ancora significative differenze tra l'aspetto legislativo e la sua applicazione, in particolare per la mancanza di procedure operative idonee a dare una celere ed efficace risposta alla violenza di genere a livello nazionale.

---

[4] Secondo varie fonti autorevoli, nel 2025 si registrano 56 conflitti attivi nel mondo, un numero che non si registrava dalla Seconda Guerra Mondiale. Questi conflitti sono distribuiti in diverse regioni, tra cui il Medio Oriente (come in Gaza e Yemen), l'Ucraina, il Myanmar e diversi paesi dell'Africa subsahariana come il Sudan e il Sahel. Coinvolgono direttamente o indirettamente 92 paesi e hanno causato lo sfollamento di milioni di persone.

Si sottolinea che è fondamentale agire a livello sistemico, modificando norme socioculturali, contrastando stereotipi e promuovendo l'uguaglianza di genere per prevenire efficacemente questo problema.

Il preoccupante aumento di rischi da parte delle bambine, delle ragazze e delle donne migranti di subire violenze può realizzarsi in vari modi come in vicende di sfruttamento non solo sessuale ma anche domestico e lavorativo, di traffico di esseri umani, di matrimoni precoci (volti a incrementare il reddito familiare) e di violenze nelle relazioni di coppia o endo-familiari, in genere.

Né va dimenticato che il delitto d'onore, praticato in India, in Pakistan e in molti altri Paesi specialmente asiatici, uccide diverse migliaia di persone ogni anno.

15. Storie di difficile comprensione

Quando una delle vittime di queste situazioni chiede la protezione internazionale non sempre viene correttamente ricostruita e compresa la sua vicenda personale.

Un primo ostacolo per la suddetta comprensione è quello linguistico.

Infatti, si deve considerare che la maggior parte di queste persone non parla inglese ma parla dialetti regionali che sono difficili da tradurre sicché da tempo si rileva la carenza di persone capaci di farlo, mentre una corretta traduzione è assolutamente essenziale.

Vi è poi una difficoltà di comprensione del contenuto delle storie derivante da un approccio nell'ascolto prevalentemente eurocentrico mentre le narrazioni e anche l'atteggiamento delle interessate che le effettuano vanno valutati con un approccio di tipo antropologico basato sulla vita, gli usi e i costumi esistenti nel loro Paese di origine considerando altresì il genere, l'età, l'istruzione e la cultura (locale) della singola persona.

16. Lo sfruttamento sessuale delle migranti nigeriane

Per fare qualche esempio basta pensare alle donne nigeriane vittime di tratta per prostituzione, che sono la maggioranza delle vittime di tratta per questa ragione presenti nel nostro territorio nazionale.

Come rilevato da attenti studiosi[5], lo sfruttamento sessuale delle migranti, che da Edo State, nel sud della Nigeria, si muovono verso l'Europa, è un fenomeno che coinvolge l'Italia da più di due decenni.

Spesso il fenomeno viene collegato ai riti *voodoo* e a non meglio precisate usanze cannibaliche e su queste basi viene trattata la mafia nigeriana e questo, da un lato, corrobora idee anti-immigrazione[6] e dall'altro viene a configurare il fenomeno come lontano da noi, mentre in realtà è un fenomeno a noi molto vicino.

Del resto, spesso i clienti sono italiani e ricordare che in più città italiane vengono eseguiti plurimi arresti per situazioni di schiavitù in cui si trovano queste donne (o anche donne rumene) rilevandosi la difficoltà della relativa emersione causa della prostituzione *indoor*, del caporalato "invisibile'" in immobili di proprietà privata.

Peraltro, che il fenomeno della schiavitù non sia estraneo al nostro Paese risulta da un recente rapporto della *Walk Free Foundation* – che analizza la schiavitù moderna e il traffico di esseri umani in 167 Paesi – secondo cui in Europa l'Italia è al terzo posto di questa triste classifica, preceduta da Polonia e Turchia, mentre almeno 10.000 bambini riconosciuti come rifugiati – di cui 5.000 in Italia e 1.000 in Svezia – risultano ora dispersi.

---

[5] Vedi, per tutte: A. BRIVIO, *Assoggettamento da juju? Decostruire le categorie della dipendenza tra le giovani migranti dalla Nigeria,* ANUAC (*Rivista della Società Italiana di Antropologia Culturale*) - Vol. 10, n, 1, giugno 2021,161-185, articolo realizzato grazie al contributo del progetto PRIN 2017 – Genealogies of African Freedoms – coordinato dall'Università di Milano Bicocca e del progetto MESAO, Missione Etnologia in Senegal e Africa Occidentale.

[6] A. BRIVIO cit. riferisce che, ad esempio, anche l'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tempo fa, ha scritto a sei mani un volume dal titolo: *Mafia nigeriana. Origini, rituali, crimini*.

Inoltre, secondo uno studio di *Save The Children* le vittime dello schiavismo contemporaneo – che, anche in Italia, si può riscontrare in moltissime situazioni, tra le quali: la prostituzione forzata, la pedofilia, la servitù domestica, ma anche lo sfruttamento di manodopera spesso clandestina, il prestito ad usura, il lavoro forzato, fino ad arrivare alla tratta di donne e bambini da sfruttare come strumenti del sesso oppure di forme di servitù matrimoniale – in genere sono persone dotate di una ridotta autonomia economica e/o psicologica.

Quindi si tratta in prevalenza di persone socialmente vulnerabili e a rischio discriminazione, tra i quali anche in ambito UE, vengono compresi in primo luogo le donne ma anche le persone minorenni, le persone con disabilità e gli immigrati in genere.

In questo contesto si inseriscono le storie delle ragazze e delle donne nigeriane costrette a prostituirsi nel nostro Paese che di solito cominciano con la decisione della famiglia (consapevole del "lavoro" che la ragazza andrà a fare) di sacrificare la figlia (che, invece, normalmente pensa di andare a fare la parrucchiera o altro simile lavoro) per poter ottenere i mezzi per vivere e che lo fa obbligando la ragazza a prestare un giuramento "sacro" *juju* [7]– noto in Italia come *voodoo* – con un rito violento e terrificante, davanti ad un c.d. sacerdote spesso complice dei trafficanti.

Questo è il principale strumento per rendere possibile il controllo delle schiave (visto che questa sarà la loro condizione).

Infatti, con questo giuramento – che l'interessata considera solenne – si assume l'impegno non solo di restituire alla madame e ai suoi amici tutti i soldi pagati per il viaggio ma soprattutto di fare tutto quello che queste persone chiederanno, di non provare a scappare e di non parlare mai a nessuno di quello che si farà.

E il c.d. sacerdote suggella l'impegno aggiungendo che, in caso di tradimento del giuramento, verranno scatenati dal semidio Eshu gli spiriti dei morti che potranno arrivare anche ad uccidere la ragazza e la sua famiglia.

Questo "vincolo religioso" è l'ostacolo principale che impedisce alle ragazze e alle donne nigeriane non solo di sentirsi libere e di smettere di prostituirsi e cambiare vita, ma anche di raccontare la loro storia e denunciare le violenze subite.

Ma va sottolineato che al vincolo derivante dall'assoggettamento alle "forze mistiche" si aggiunge la questione del debito che è centrale per la comprensione delle forme di assoggettamento cui (tutti) i migranti sono sottoposti e che è un tema che ha profonde radici nella storia delle relazioni tra Africa ed Europa e che sottende una riflessione sull'idea di dipendenza e libertà, visto che in molti Paesi se non si riesce a pagare un debito divenuto nel tempo usurario si rischia la schiavitù propria e della propria famiglia.

La Corte di cassazione, da tempo, si è mostrata sensibile alla comprensione di queste situazioni, affermando il principio secondo cui costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel Paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, situazione diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, ma che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché in essa l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona. Pertanto, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del Paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare la suddetta pratica. Di conseguenza è stata cassata la pronuncia di merito, che, sulla base del racconto del richiedente - che aveva narrato di essere stato costretto ad espatriare per timore di ritorsioni da parte di creditori insoddisfatti e per il conseguente pericolo di riduzione in schiavitù praticato in Bangladesh - aveva

[7] *Juju* è un termine di derivazione francese (*joujou* significa piccola bambola o giocattolo e oggetto scherzoso). Probabilmente fu attribuito dagli europei alle divinità del sud della Nigeria; si diffuse solo nel 1926, grazie all'opera di Talbot. Si tratta quindi di una parola di recente acquisizione, non derivata da una delle lingue parlate localmente, il cui uso, come nel caso del termine "feticcio", denunciava l'ignoranza e il pregiudizio nei confronti dei culti locali (Osei Bonsu 2016). Vedi, al riguardo, A. BRIVIO, cit.

rigettato la domanda, riconducendo la fattispecie ad un'ipotesi di migrazione per ragioni economiche (Corte di Cassazione, 21 dicembre 2020, n. 29142, seguita da molte pronunce conformi).

17. Il delitto d'onore

Com'è noto in India, in Pakistan e in molti altri Paesi specialmente asiatici è tuttora praticato il delitto d'onore che uccide diverse migliaia di persone ogni anno, in particolare donne e persone minorenni che vengono punite con pene corporali o addirittura con la morte per il presunto disonore arrecato alla famiglia di origine – i genitori, i fratelli – o al marito e alla famiglia di quest'ultimo per atti di "disobbedienza" alle consuetudini locali.

Si tratta di un costume ancora più efferato del delitto d'onere abolito nel nostro ordinamento nel 1981.

Un caso a noi vicino è quello di Saman Abbas, la ragazza pakistana che è stata uccisa nei pressi di Reggio Emilia dai familiari perché si era opposta ad un matrimonio forzato.

Ebbene, se questa ragazza avesse potuto raccontare ad una autorità nazionale la propria storia e dire che temeva di essere uccisa dai genitori per un fidanzato sbagliato avrebbe anche potuto correre il rischio di non essere creduta se l'interlocutore non avesse ascoltato la sua storia con un approccio di tipo antropologico.

18 Le spose bambine

I matrimoni precoci sono comuni, ad esempio, nella cultura degli afghani di etnia Pashtun. Tale pratica è accettata in termini socioculturali e religiosi e nel diritto consuetudinario. Per questo, è una sfida difficile per gli operatori umanitari che si occupano della tutela dei bambini.

Anche in questo caso può essere difficile comprendere le storie che vengono narrate al riguardo.

Infatti, vi sono famiglie che dicono di non avere altra scelta che far sposare le figlie per comprare da mangiare e avere un tetto sopra la testa, così vendono figlie minori anche all'età di 7 o 3 anni per un compenso di circa 2.000 dollari ognuna, per farle sposare – ufficialmente a 10 anni – con uomini che possono avere anche più di 40 anni delle spose.

Comunque, la descritta situazione non è certamente isolata perché il problema dei matrimoni precoci riguarda tutto il mondo e si possono riscontrare dei casi anche in Europa. Ma ci sono due grandi zone del pianeta dove tale problema si manifesta nella sua forma più grave. Per la precisione:

Africa subsahariana (specialmente in Paesi come Niger e Repubblica Centrafricana, dove, rispettivamente, il 76% e il 68% delle donne si sono sposate prima dei 15 anni di età);

Asia meridionale (specialmente in Paesi come Bangladesh e India, dove, rispettivamente, il 52% e il 47% delle donne si sono sposate prima dei 15 anni di età).

Da recenti rilevazioni risulta che nel mondo, oltre 250 milioni di donne, tutt'oggi in vita, si sono sposate prima di aver compiuto il quindicesimo anno di età e spesso sono state costrette a sposarsi contro la propria volontà.

Inoltre, ogni anno, 15 milioni di giovani donne e ragazze sono tuttora costrette a sposarsi. Il 17% delle spose bambine vive in Africa e questo, in valori assoluti, corrisponde a 125 milioni di spose bambine.

19. Interpretare il disagio delle vittime

Le vittime delle descritte situazioni non hanno facilità a chiedere aiuto e a raccontare la loro vera storia.

Infatti, le tradizioni culturali (molto sentite) possono incidere sulla percezione della violenza, ostacolando la consapevolezza e la richiesta di aiuto a causa di barriere linguistiche, giuridiche e psicologiche. Questo atteggiamento si manifesta molto spesso anche con riguardo alle pratiche di

mutilazioni genitali femminili (MGF), nel diritto UE considerate come una forma di discriminazione cui si collega le violazioni dei diritti umani.

Per questo la Corte di cassazione da tempo afferma che, nei giudizi per la protezione internazionale, il giudice del merito ha la delicata funzione di essere interprete del disagio della donna che sia stata vittima, anche se non dichiarata, di tratta o di violenze domestiche o abusi sessuali e l'approccio del giudice di merito deve essere diretto a far sì che la persona che riferisca di aver subito la lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti umani – del quale certamente fanno parte il diritto all'incolumità personale e quello alla libera scelta sessuale dell'individuo – sia posta in grado di far emergere il suo vissuto personale, anche in contrasto con l'apparente allegazione che la ricorrente stessa possa aver prospettato, in una fase iniziale, per timore di subire ripercussioni per effetto delle vicende oggettivamente umilianti alle quali essa sia stata, senza colpa, sottoposta (Corte di Cassazione, 6 maggio 2021, n. 18666).

Questo ruolo dovrebbe essere svolto anche da tutte le Autorità con le quali le vittime vengono in contatto, delle istituzioni pubbliche dalle scuole, ai Comuni, alle forze dell'ordine etc.

Per affrontare in modo adeguato molti conflitti della convivenza multiculturale si deve partire dalla conoscenza delle situazioni femminili, non sempre presa in considerazione negli studi del settore.

In questo può essere di aiuto la *Practical guide for public authorities to support the implementation of the Council of Europe Recommendation on protecting the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls* (CM (2025)99 donne migranti), approvato il 9 luglio 2025 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla base della Convenzione di Istanbul[8].

Una sezione della guida elenca le misure richieste per la tutela delle minori e per garantire l'effettivo accesso alle informazioni e, inoltre, si pone l'accento sul fatto che l'indicazione delle misure e dei controlli da effettuare per garantire un'adeguata protezione a donne e ragazze migranti, riguarda anche la fase dell'accoglienza, dell'accesso ai sistemi sanitari e l'iter per regolarizzare la posizione delle migranti.

Alla luce di queste osservazioni si può dire che per creare una società multietnica basata sull'empatia «Bisogna somigliarsi un po' per comprendersi, ma bisogna essere un po' differenti per amarsi» (Paul Bourget).

[8] Vedi: M. CASTELLANETA, *Tutelare i diritti delle donne e delle ragazze migranti: una guida dal Consiglio d'Europa*, https://www.marinacastellaneta.it 10 settembre 2025.